

Roma, 26 Settembre 2016

**Oggetto: Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto.  
Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel terzo trimestre dell'anno 2016.**

Trasmettiamo, per opportuna conoscenza, la Nota dell'Agenzia delle Dogane prot. 106437/RU del 23 settembre 2016, con cui si rende noto che per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre dell'anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2016.

Sul sito internet dell'Agenzia, (Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2016) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al terzo trimestre 2016.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale –E.D.I., il contenuto della dichiarazione di consumo resa in forma cartacea ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve essere riprodotto sul supporto informatico da allegare alla medesima dichiarazione.

Sono competenti alla ricezioni delle dichiarazioni:

- per le imprese nazionali: l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operative dell'impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell'impresa o alla principale tra le sedi operative;
- per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell'impresa;
- per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l'Ufficio delle Dogane di Roma I.

## ASSOCOSTIERI

---

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEPOSITI COSTIERI OLI MINERALI

---

00143 Roma – Via di Vigna Murata, 40 – Tel. (06) 500.46.58 – (06) 500.46.59  
Fax (06) 50.11.697 – E-Mail [assocostieri@assocostieri.it](mailto:assocostieri@assocostieri.it) – [assocostieri@pec.it](mailto:assocostieri@pec.it)  
C.F. 97024500585

La misura del beneficio riconoscibile è pari a:

- € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2016.

Possono usufruire dell'agevolazione in questione, tra l'altro, gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate che, per ottenere il rimborso dell'importo sopra evidenziato, ai fini della restituzione in denaro o dell'utilizzo in compensazione, devono presentare, con le dovute modalità, apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti, entro il termine del 31 ottobre 2016.

Per la fruizione dell'agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.

Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato U.M.E. è richiesta l'indicazione dei codici BIC e IBAN.

La Nota riporta, inoltre, le fattispecie escluse dall'agevolazione e rammenta che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell'anno 2016 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2017.

Da tale data decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2018.

Cordiali saluti.

**ASSOCOSTIERI**  
**Il Direttore Generale**

**(Avv. Dario Soria)**

